



COMUNICATO N. 2
del 27/10/2016
Procedimento Disciplinare n° 1/2016
Procura Federale F.C.I.

c/

Antonino Ianni in qualità di Giudice Sportivo Regionale Lazio

La Commissione Federale di Garanzia, all'esito della Camera di Consiglio, pubblica il testo della decisione assunta in merito al procedimento disciplinare n° 1/2016, esaminato nella seduta tenutasi in data 14 ottobre 2016 con la seguente composizione

- Dott. Mario Villani	Presidente relatore
- Dott. Giovanni Garofoli	Componente
- Dott. Antonio Morgigni	Componente
- Avv. Mario Landini	Componente
- Avv. Carlo Cipullo	Componente estensore

ed avente ad oggetto il

DEFERIMENTO DISPOSTO DAL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIGNOR ANTONINO IANNI QUALE GIUDICE SPORTIVO REGIONALE LAZIO
(Proc. n° 14/2016 Reg. Ind. Procura Federale F.C.I.).

FATTO e DIRITTO

1.- Il Procuratore Federale, al termine delle indagini svolte nel procedimento n° 14/2016 - aperto in conseguenza di alcune iniziali segnalazioni del tesserato Signor Paolo Imperatori relative, tra le altre cose, all'adozione da parte del Giudice Sportivo Regionale Lazio, nella persona del Signor Antonino Ianni, di una "*non consentita discrezionalità sanzionatoria*" nell'esercizio delle sue funzioni-, ha ritenuto di dover esercitare l'azione disciplinare ed ha, quindi, deferito alla Commissione Federale di Garanzia, con atto n° 4794/16 prot. gen. FCI, dell'8/9/2016, il Signor Antonino Ianni, quale Giudice Sportivo Regionale Lazio, al quale ha contestato:

"... la violazione delle seguenti norme:

- art. 1, comma 1, del Regolamento di Giustizia Federale, che prescrive per chiunque operi in ambito federale "...la osservanza delle norme, statuto federale, regolamenti, deliberati e disposizioni federali ...";

- art. 4, comma 5, dello Statuto Federale, che prescrive che "... i tesserati hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni degli organi federali ...";

per aver applicato sanzioni in misura diversa da quella prevista dalle normative vigenti, le quali, nell'allegato 2 al R.T.S.A.N., al n° 2.1 prevede l'unica sanzione di € 52,00 per il ritardato invio del programma di gara per l'approvazione e, nell'allegato 3 del "Prospetto infrazioni e sanzioni di natura tecnico organizzativa del R.T.A.A. federale", sia settore strada che settore fuoristrada, prevede all'art. 1.1 esclusivamente la sanzione pari ad € 100,00 per un ritardo fino a gg. 15 e la non approvazione della gara per un ritardo inferiore a gg. 15."





2.- La Commissione Federale di Garanzia, con nota n° __/2016, comunicata al Signor Procuratore Federale, a mezzo raccomandata a mano, nonché al Signor Antonino Ianni, a mezzo raccomandata a/r del 19/09/2016, recapitata in data 21/09/2016, ha convocato le parti dinanzi a sé per l'adunanza del 14/10/2016, ore 11:00, presso la Sede Federale in Roma, Stadio Olimpico - Curva Nord, rendendo note all'incolpato le violazioni contestate nonché le facoltà ad esso spettanti per l'esercizio delle sue difese.

Alla fissata adunanza del 14/10/2016 dinanzi alla Commissione Federale di Garanzia ha presenziato la Procura Federale, a mezzo del Signor Procuratore Federale Avv. Giorgio de Arcangelis. È risultato assente l'incolpato Signor Antonino Ianni.

Nel corso della discussione il Procuratore Federale, illustrati i risultati delle indagini svolte, si è riportato all'atto di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione in danno dell'incolpato della sanzione disciplinare della sospensione per la durata di giorni 30.

3.- La Commissione Federale di Garanzia, letti gli atti del procedimento n° 14/2016, preliminarmente deve affermare la propria competenza a giudicare la condotta di rilevanza disciplinare attribuita all'incolpato Signor Antonino Ianni nell'esercizio delle funzioni di Giudice Sportivo Regionale Lazio.

Difatti, l'art. 1 del Regolamento di Disciplina degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio di Procura Federale indica (1° comma) il proprio ambito di applicazione, stabilendo che "*Il presente Regolamento ha ad oggetto la responsabilità disciplinare degli Organi di Giustizia ...*", e attribuisce (2° comma) alla Commissione Federale di Garanzia la competenza disciplinare, elencando tra i soggetti ricadenti sotto tale competenza il Giudice Sportivo Regionale, espressamente ivi indicato alla lett. a).

4.- Passando al merito della questione va detto che i fatti addebitati all'incolpato con l'atto di deferimento sono da ritenere provati.

Ciò emerge, innanzi tutto, dalla documentazione allegata all'atto di deferimento, dal cui esame si evince che l'incolpato ha effettivamente irrogato sanzioni quantificate in misura non corrispondente alle normative di riferimento.

Quanto innanzi resta sostanzialmente confermato anche dai documenti prodotti dal medesimo incolpato in occasione della sua audizione del 20/6/2016 dinanzi al Procuratore Federale.

In particolare, in relazione alla gara cicloamatoriale C015 (id. 111804) tenutasi a Terracina il 20/9/2015, è emerso che in presenza di un ritardato invio del programma l'incolpato in un primo momento omologava la gara senza applicare alcuna sanzione (cfr. comunicato 22, del 18/11/2015) e solo successivamente rilevava e sanzionava la violazione irrogando una multa che, tuttavia, quantificava nella misura errata di € 30,00 anziché in quella corretta di € 50,00 (cfr. comunicato n° 2, del 27/1/2016).

Ed ancora, in relazione alla gara per MTB - M032 "24h di Roma" (id. 111855) tenutasi al Parco Acquedotti di Roma il 12/9/2015, è emerso che l'incolpato omologava la gara, nonostante l'entità del ritardo nell'invio del programma avrebbe dovuto essere sanzionato con la non omologazione, ed applicava la mera sanzione della multa nella misura comunque errata di € 50,00 (cfr. comunicato n° 20, del 21/10/2015).

Infine, come si rileva dal verbale redatto in occasione della già citata audizione personale del 20/6/2016 dinanzi al Procuratore Federale, lo stesso incolpato, interrogato sulle circostanze specifiche oggetto dell'iniziale esposto, non ha contestato la condotta -poi concretamente





ascrittagli con l'atto di deferimento- consistente nell'avere in diverse occasioni irrogato sanzioni in misura errata.

Infatti lo Ianni, alle specifiche richieste di chiarimenti in merito ai fatti risultanti dai documenti prodotti, replica proponendo una parziale giustificazione del proprio operato limitatamente a due soli provvedimenti, senza nulla dire in riferimento agli altri provvedimenti sanzionatori segnalati come "errati", i quali devono ritenersi dunque non contestati.

5.- La condotta dell'incolpato, ai fini dell'applicazione della sanzione, deve essere tuttavia valutata anche alla luce di altri elementi.

Va in primo luogo rilevato che dalle stesse dichiarazioni dello Ianni ed ancor più (e per quel che rileva in questa sede) dalla sua nota, prot. n° 98/GSR dell'8/2016, depositata in pari data presso gli uffici della Federazione Ciclistica Italiana, emerge una sostanziale buona fede dell'incolpato. Questi, infatti, ha espressamente ricondotto il suo operato ad un "*... errore, in buona fede ...*", adducendo a sua parziale giustificazione l'intento di "*...venire incontro alle società che nell'organizzare le gare sostengono ingenti spese.*"

Ma la buona fede dell'incolpato si ricava anche dalla mancanza di concreto riscontro all'ipotesi, pure adombrata tra le righe dell'iniziale esposto, secondo la quale la condotta oggetto del deferimento sarebbe stata attuata con l'intento di favorire qualcuno e/o qualche associazione.

Infine, neppure va trascurata l'esiguità della differenza tra le sanzioni esatte e quelle erroneamente applicate; esiguità tale che gli stessi destinatari dei provvedimenti errati non risulta abbiano mai ritenuto proficua la loro impugnazione.

Gli aspetti appena richiamati, evidentemente non utili a giustificare la condotta ascritta all'incolpato, sono da ritenere tuttavia degni di considerazione, alla luce dei principi generali del diritto, quali circostanze attenuanti.

Considerato tutto quanto innanzi esposto, la Commissione Federale di Garanzia, ritenuta provata la condotta di rilevanza disciplinare posta in essere dall'incolpato nella qualità di Giudice Sportivo Regionale e, nel contempo, ritenute sussistenti le circostanze attenuanti innanzi evidenziate e tali da giustificare una riduzione della sanzione rispetto a quella chiesta dalla Procura Federale,


P.Q.M.


dichiara il Signor Antonino Ianni, quale Giudice Sportivo Regionale Lazio, responsabile della condotta ad esso ascritta ed infligge allo stesso la sanzione della censura.

Depositato in Roma, addì 27 ottobre 2016.

Dott. Mario Villani

Presidente relatore





Avv. Carlo Cipullo

Componente estensore

